

CH-3003 Berna

Posta A

A tutti gli intermediari finanziari soggetti alla
vigilanza della FINMA

Riferiment o: GB-M/M-GFK

Contatto: Bôle Léonard

Numero diretto: +41 31 327 94 53

E-mail: leonard.bole@finma.ch

Berna, 18 ottobre 2010

Comunicazione FINMA 15 (2010)

Rischi inerenti alle relazioni d'affari con l'Iran

Gentili signore, egregi signori,

in data 9 giugno 2010, con la **Risoluzione 1929** il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha inasprito le sanzioni nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran¹. Da un lato, le sanzioni già in essere sono state estese a ulteriori persone, organizzazioni e aziende (per semplicità, di seguito indicate congiuntamente con il concetto di «persone»). Dall'altro, sono state poste ulteriori limitazioni al commercio di determinati beni e all'erogazione di determinati servizi. In Svizzera, l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è stata emendata in data 18 agosto 2010 in recepimento delle disposizioni vincolanti della risoluzione dell'ONU.²

A seguito della risoluzione dell'ONU, anche l'UE e gli USA hanno inasprito le proprie sanzioni nei confronti del regime iraniano. Nella definizione delle nuove sanzioni, entrambi hanno tuttavia adottato provvedimenti ben più incisivi rispetto alle disposizioni vincolanti della risoluzione ONU. Di conseguenza, anche per le aziende operative sul mercato finanziario svizzero sono aumentati i rischi giuridici e reputazionali. Di seguito, al punto 1 sono definiti i requisiti di vigilanza posti agli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA e al punto 2 sono riportati i rispettivi decreti legislativi di UE e USA.

¹ <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/79/PDF/N1039679.pdf?OpenElement>.

² RS 946.231.143.6; <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/02048/index.html?lang=it>.

Riferimento: o: GB-M/M-GFK

1. Requisiti posti agli intermediari finanziari

1.1 Legge sugli embarghi: sanzioni

La FINMA esige da tutti gli intermediari finanziari una rigorosa osservanza della Legge sugli embarghi³ e dell'Ordinanza ad essa correlata che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (di seguito indicata come Ordinanza)⁴. Il rispetto dell'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza presuppone una verifica ex ante delle transazioni. Questo *sanctions screening* si basa sull'Allegato 3 dell'Ordinanza e deve essere attuato in relazione sia ai dati del committente che a quelli del beneficiario. Va inoltre ricordato che l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1^{bis} dell'Ordinanza è esteso anche alle filiali e alle succursali degli istituti bancari indicati nell'Allegato 5.

Per gli intermediari finanziari sono inoltre rilevanti l'art. 1, cpv.3 e 4, l'art. 1a cpv. 3, l'art. 1b e l'art. 3b dell'Ordinanza.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Segretariato di Stato dell'economia SECO: <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/02048/index.html?lang=it>.

Persona di contatto: Thomas Graf, settore Sanzioni, tel. 031 324 14 35, thomas.graf@seco.admin.ch.

1.2 Legge sul riciclaggio di denaro: obblighi di diligenza

È obbligatorio conformarsi rigorosamente alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro⁵ e delle relative ordinanze in materia di individuazione, contenimento e monitoraggio dei rischi attinenti alle attività di riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il GAFI ha nuovamente messo in guardia dai rischi correlati all'Iran in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, indicando ai propri Stati membri di raccomandare ai rispettivi intermediari finanziari di adottare un grado di vigilanza elevato nelle relazioni d'affari con l'Iran (si consulti il sito <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/29/44636171.pdf>). La FINMA sollecita nuovamente gli intermediari finanziari a tenere in debita considerazione le indicazioni del GAFI relative all'Iran ai fini della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ai sensi della LRD e delle relative disposizioni esecutive (cfr. anche <http://www.finma.ch/i/sanktionen/internationale-sanktionen/fatf-statements/meldungen-fatf/pagine/aktuell-mitteilung-fatf-20090428.aspx>)

Inoltre, il GAFI raccomanda agli Stati di adottare le opportune misure cautelative per evitare che le **relazioni di banca corrispondente** possano essere indebitamente utilizzate per eludere o impedire le contromisure e i provvedimenti di riduzione dei rischi. La FINMA invita nuovamente le banche a considerare le sollecitazioni del GAFI relative all'Iran nell'applicazione dell'art. 17 ORD-FINMA⁶ alle proprie relazioni di banca corrispondente con gli intermediari finanziari esteri. Le relazioni di banca

³ LEmb; RS 946.231.

⁴ Cfr. nota 2.

⁵ LRD; RS 955.0.

⁶ ORD-FINMA 1; RS 955.022.

Riferimento: o: GB-M/M-GFK

corrispondente con istituti finanziari iraniani devono essere condotte come relazioni d'affari che comportano un rischio superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 ORD-FINMA 1. Secondo l'art. 17 cpv. 3 ORD-FINMA 1, l'intermediario finanziario è tenuto a effettuare in modo esaustivo chiarimenti supplementari, in particolare ai sensi dell'art.17 cpv. 2 lett. i ORD-FINMA 1, sottoponendo tali relazioni di banca corrispondente a controlli approfonditi. In caso di relazioni di banca con gli istituti finanziari iraniani, l'organo supremo di direzione o almeno uno dei suoi membri è chiamato a valutare l'ammissione di una simile relazione e, con cadenza annuale, la prosecuzione della stessa (in analogia all'art. 22 cpv. 1 lett. a ORD-FINMA 1 unitamente all'art. 9 dell'Ordinanza sulle banche⁷).

1.3 Legge sulle banche, legge sulle borse e legge sulla sorveglianza degli assicuratori: gestione del rischio

In conformità all'art. 9 OBCR, all'art. 19 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle borse⁸ e all'art. 22 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori⁹, la FINMA esige inoltre da banche, commercianti di valori mobiliari e compagnie di assicurazioni un'analisi dei rischi giuridici e reputazionali derivanti dalla conduzione di attività transfrontaliere e dalle rispettive legislazioni straniere. I rispettivi rischi giuridici e reputazionali devono quindi essere debitamente contenuti e monitorati. La FINMA sollecita banche, commercianti di valori mobiliari e compagnie assicurative a chiarire se le loro attività operative comportano, nei confronti degli USA e dell'UE, rischi giuridici e reputazionali al punto che per tali soggetti si impone il rispetto delle disposizioni USA e UE in materia di embargo. La FINMA si attende inoltre che le banche, i commercianti di valori mobiliari e le assicurazioni in questione seguano attivamente e su base continuativa gli ulteriori sviluppi normativi in questo ambito.

2. Informazioni concernenti la legislazione in materia di sanzioni all'estero

2.1 Le sanzioni all'Iran da parte dell'UE

Regolamento (UE) N. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:0077:IT:PDF>

2.2 Le sanzioni all'Iran da parte degli USA

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA) del 2010:

<http://www.hcfa.house.gov/111/MAR10505.pdf>

⁷ OBCR; RS 952.02.

⁸ OBVM; RS 954.11.

⁹ LSA; RS 961.01.

Riferimento: o: GB-M/M-GFK

Programmi di sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli USA:

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/>

Si noti che, in determinate circostanze, la sopraccitata legge statunitense CISADA assume un'efficacia extraterritoriale, ovvero può essere estesa anche agli intermediari finanziari con sede in Svizzera. Ad esempio, a banche al di fuori degli USA possono essere negati servizi di banca corrispondente da parte di istituti statunitensi qualora le prime supportino scientemente transazioni rilevanti o erogino servizi finanziari rilevanti a favore di persone fisiche e giuridiche schedate dagli USA come vicine all'IRGC (Corpo della Guardia Rivoluzionaria Iraniana), ovvero a favore di istituti finanziari classificati dagli USA in relazione con le attività di proliferazione dell'Iran. Le sanzioni nei confronti di aziende estere possono essere comminate, ad esempio, a causa dell'erogazione di servizi finanziari e assicurativi in relazione alla promozione di attività di estrazione da giacimenti petroliferi in Iran, alla produzione di petrolio raffinato in Iran oppure all'esportazione di petrolio raffinato verso l'Iran.

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Franz Stirnimann
Responsabile Mercati

Léonard Bôle
Responsabile Riciclaggio di denaro e
intermediari finanziari